

FONDO 1969 -Tassazione agevolata delle pensioni integrative

(art.11, comma 6, del D.L. 252/2005)

Il nostro Sindacato sostiene da tempo una rivendicazione impegnativa: ottenere dalla Agenzia delle Entrate l'applicazione del trattamento fiscale agevolato, sostitutivo dell'IRPEF, alle pensioni integrative del Fondo 1969 erogate dall'INAIL,.

Esso è costituito, com'è noto, dalla riduzione dell'imposizione fiscale al 15%, ulteriormente riducibile fino al 9%, della base imponibile della prestazione erogata dal Fondo aziendale soppresso, quale agevolazione prevista per la previdenza complementare prevista a favore dei lavoratori dipendenti privati e pubblici.

Tale rivendicazione è sostenuta anche dal Sindacato pensionati INPS, ente gestore del proprio Fondo integrativo e degli altri fondi disciplinati dalla legge n.70/1975 in esso confluiti e in forza di tale rivendicazione sindacale è stata applicata una prima riduzione all'87,50% della base imponibile.

Il contenzioso per raggiungere l'obiettivo finale di eliminare il cumulo dell'ammontare della base imponibile della prestazione integrativa con quello dell'Assicurazione Generale Obbligatoria - cumulo che aumenta in misura anche elevata l'aliquota complessiva IRPEF - ha richiesto il ricorso ai due gradi di giudizio davanti alle Commissioni Tributarie e Regionali, nonché il ricorso in Cassazione per la pervicace resistenza dell'Agenzia delle Entrate centrale, nonostante che l'accoglimento dei ricorsi si è via, via esteso territorialmente.

I procedimenti di esito favorevole sono molteplici, tant'è che le due Organizzazioni dei pensionati INAIL e INPS hanno inoltrato sin dal mese di gennaio di quest'anno alla Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate una "Richiesta di deflazione del contenzioso concernente l'applicazione dell'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo n. 252/2005" che regola la materia.

Essa aveva emanato rigide disposizioni “riservate” di rifiuto a tutte le strutture, le quali non si sono costituite in giudizio, mentre le Commissioni anche di Appello davano torto a quelle resistenti accogliendo le istanze di rimborso dei ricorrenti.

Una recente sentenza (n. 6479/17) della Commissione Tributaria Provinciale di Roma Sez. 18 è pervenuta alla decisione, resa a favore di pensionati del Fondo integrativo ex INPDAP gestito dall’INPS, di “aderire alle richieste in contenziosi di uguale natura con cessazione della materia del contendere”, considerando la riduzione fiscale applicabile alle prestazioni complementari “comunque erogate” , così come disposto dal decreto legislativo n. 252/2005.

Per fronteggiare un contenzioso tributario che risulta sempre più perdente, l’Agenzia delle Entrate ha ora messo in campo una odiosa strategia di difesa extragiudiziale contro i lavoratori dipendenti pubblici e pensionati: strappare al Parlamento un provvedimento di legge definibile “incostituzionale a priori” per violazione del principio di uguaglianza tra dipendenti privati e pubblici, a danno di questi ultimi.

Il disegno di legge di bilancio (Stabilità) 2018, varato dal Governo e presentato per l’approvazione del Parlamento, ha disciplinato la “Armonizzazione pubblico-privato delle pensioni complementari” con la seguente disposizione:

“ 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre n. 252.

2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge..., risultano iscritti a forme

pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal primo gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.”

I dipendenti e i pensionati pubblici terranno certamente conto del sopruso subito quando esprimeranno le loro scelte elettorali, mentre al nostro Sindacato non resta che proseguire nella difesa dei titolari delle prestazioni erogate dai cessati Fondi aziendali ad integrazione di quelle erogate dall'Assicurazione Generale Obbligatoria, finanziate non dallo Stato ma entrambe da contributi previdenziali per tutta la durata della vita lavorativa e assoggettati a contribuzione del 2% anche dai pensionati e dagli aventi diritto alla reversibilità.

Il montante per le pensioni percepite dai nostri Associati è ancora in fase di accumulo!

Ai Gruppi parlamentari è stata, pertanto, inoltrata dal nostro Sindacato la motivata petizione di non procedere alla approvazione della disposizione della legge di bilancio sopra riportata.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

23 OTTOBRE 2017